

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4457

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

ConSORZI di garanzia collettiva fidi

Presentato il 18 febbraio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La nascita dei primi organismi di garanzia collettiva dei fidi, favorita dalla legge-quadro dell'artigianato (legge 25 luglio 1956, n. 860) che ha previsto, tra l'altro, la costituzione di consorzi fra le imprese artigiane « per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate » (articolo 3, secondo comma), risale al 1957, con la costituzione a Roma, promossa dalla locale associazione artigiani, del primo ente consortile sotto forma di cooperativa a responsabilità limitata.

Agli inizi degli anni '60, si costituiscono, per iniziativa di alcune associazioni provinciali degli industriali dell'Italia settentrionale, i primi consorzi di garanzia collettiva dei fidi nel settore industriale, con lo scopo di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese minori.

Alla iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria si deve, a partire dall'inizio degli anni '70, la costituzione di organismi simili nel campo del commercio.

Finalità comune alla creazione degli organismi di garanzia collettiva nei vari settori è quella di migliorare la forza contrattuale delle imprese minori nei confronti degli istituti finanziatori e di creare conseguentemente un miglior rapporto banca-impresa.

In particolare tali organismi, che garantiscono la copertura di parte o anche della totalità delle perdite sopportate dalle banche convenzionate a seguito delle insolvenze della clientela consorziate, si propongono di ampliare le possibilità di credito delle imprese minori,

superando il limite rappresentato dalla capacità di offrire garanzie.

Con il progredire della loro attività, essi sono andati altresì assumendo un ruolo di aggregazione e qualificazione della domanda di credito proveniente dalle piccole e medie imprese dei vari settori produttivi.

La limitazione dei rischi ed i minori costi operativi, in relazione alla garanzia collettiva, offerta dagli organismi consortili, insieme alla maggiore capacità di penetrazione in diversificati settori di clientela, permettono alle banche di praticare, di norma, agli associati ai consorzi, condizioni migliori di quelle offerte alla normale clientela.

Nonostante i provvedimenti adottati nel quadro della legislazione agevolativa ed incentivante e la creazione di fondi pubblici di garanzia settoriale per i finanziamenti alle piccole e medie industrie, alle imprese commerciali ed artigiane, i risultati conseguiti non hanno corrisposto pienamente alle aspettative degli operatori di mobilitare un volume di credito soddisfacente a favore delle piccole e medie imprese.

Causa non secondaria della insufficiente operatività dei fondi settoriali è stata individuata nella tipologia della garanzia, nelle modalità di intervento e nella facoltà di attivazione della garanzia medesima riservata esclusivamente agli istituti finanziatori.

La operatività degli organismi di garanzia collettiva, concentrata nell'ambito del credito di esercizio, ma con crescenti aperture verso il medio, incontra, attualmente, limiti ad un ulteriore sviluppo, soprattutto nella insufficiente consistenza delle garanzie disponibili.

Considerate le notevoli possibilità che lo strumento consortile può offrire alla soluzione dei problemi di finanziamento esterno delle piccole e medie imprese, si è posta l'esigenza di incentivare l'azione degli organismi di garanzia collettiva con nuove forme di intervento volte a privilegiare le attività di supporto alla erogazione del credito rispetto alle misure di contribuzione diretta alle singole imprese

ovvero a quelle incentrate sul meccanismo della garanzia sussidiaria dello Stato, attivabile, come è noto, solo dopo lunghi procedimenti di liquidazione e pertanto non ritenuto efficace dagli operatori a sostenere l'attività degli organismi consortili.

Il necessario equilibrio tra efficacia dello strumento pubblico e mantenimento da parte delle banche finanziatrici della tradizionale condotta di seria valutazione del rischio induce a proporre, avuti presenti i limiti intrinseci della garanzia sussidiaria dello Stato e le difficoltà di rendere effettivo l'accesso alle forme di contribuzione diretta previste nell'ambito dell'intervento pubblico a favore di detti organismi di garanzia mutualistica, un intervento dello Stato inteso a reintegrare i fondi di garanzia costituiti dai consorzi e dalle società consortili per rafforzare e convalidare la capacità contrattuale delle imprese associate nella richiesta di finanziamenti.

In questo ordine di idee è stato concepito il presente disegno di legge, che mira a consolidare e ampliare l'operatività degli organismi di garanzia collettiva, prevedendo (articolo 1) l'intervento dello Stato allo scopo di attenuare il rischio connesso alle garanzie da essi prestate, ferma restando l'autonomia delle scelte e delle relative responsabilità nel rapporto banca, impresa e consorzio quale prestatore di garanzie a sostegno delle richieste di finanziamento delle imprese aderenti. Si è tuttavia stabilito, allo scopo di attenuare l'incidenza del rischio, che la reintegrazione da parte dello Stato potrà avvenire soltanto a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dai consorzi per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento concesso alle imprese.

L'articolo 2 qualifica l'intervento dello Stato attraverso il reintegro dei fondi consortili nella misura di una quota percentuale delle perdite poste a carico del consorzio di garanzia collettiva, nel limite massimo della consistenza dei « fondi rischi » alimentati esclusivamente da apporti di contante da parte degli im-

prenditori consorziati. E ciò per evitare una duplicazione degli interventi pubblici, posto che alla costituzione dei fondi consortili partecipano spesso enti pubblici, territoriali e non.

Per conferire efficacia agli interventi di reintegro dello Stato, l'articolo 3 prevede che, una volta escussa la garanzia consortile, essi inizialmente potranno esplicarsi con riferimento alle evidenze contabili di fine esercizio relative alle operazioni di finanziamento per le quali siano state intraprese le procedure di riscossione coattiva del credito posto a carico del fondo collettivo di garanzia.

L'importo degli interventi di reintegro dovrà essere conguagliato, alla chiusura delle procedure esecutive, con le somme rivenienti da eventuali recuperi del credito, ovviamente nella stessa proporzione in cui si è esplicitato l'intervento dello Stato.

L'articolo 4 dispone che la gestione degli interventi di reintegro dei « fondi rischi » costituiti dagli organismi di garanzia collettiva è affidata al Mediocredito Centrale per i finanziamenti a piccole e medie imprese industriali e commerciali assistiti dalle garanzie collettive e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

I criteri e le modalità di gestione degli interventi previsti saranno stabiliti nel quadro della regolamentazione delle procedure necessarie per dare attuazione alla presente legge, con il decreto del Ministero del tesoro di cui al successivo articolo 5.

L'articolo 6 prevede, infine, la copertura finanziaria dell'onere connesso all'emanando provvedimento legislativo, valutato per il triennio 1987-89 in lire 5 miliardi annui.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito a piccole e medie imprese, anche artigiane, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalla presente legge, nel limite di lire cinque miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. A decorrere dall'anno 1990 detto limite sarà determinato con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 2.

1. Lo Stato reintegra i fondi di garanzia costituiti dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 nel limite massimo pari al 40 per cento delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese.

2. Ciascun consorzio è ammesso all'intervento dello Stato fino ad un importo non superiore all'ammontare dei « fondi rischi », limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato o fatto richiesta di contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome, il limite mas-

simo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

ART. 3.

1. L'intervento dello Stato di cui all'articolo 2 è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero siano esaurite.

ART. 4.

1. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) nel caso di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali e commerciali assistiti dalle garanzie collettive e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

ART. 5.

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato previsto dalla presente legge, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra i settori di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Consorzi di garanzia collettiva fidi nei diversi settori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.